



Knowledge grows

Prot. n° 08 / HESQ /2023

Ferrara, 17 marzo 2023

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II – Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44
00147 Roma
VA@pec.mite.gov.it

E p.c.

Spett.le
ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
Servizio Ambientale delle tecnologie, delle
sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPAE Emilia Romagna
Direzione Tecnica
Via Po, 5
40139 Bologna
dirgen@cert.arpa.emr.it

ARPAE Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Ferrara
Sezione Territoriale – Unità IPPC
Via Bologna, 534
44124 Ferrara
aoofe@cert.arpa.emr.it

Oggetto: “Diffida ai sensi dell’art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006, n. 152 e s.m.i. di cui alla nota ISPRA protocollo n. 2318 del 17/01/2023. Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto autorizzativo DM 259 del 11/06/2012 pubblicato su G.U. n. 164 del 16/07/2012 e s.m.i.; DM n. 175 del 05/05/2022, di riesame pubblicato sulla G.U. n. 164 il 16/05/2022 – Unità produttiva della Yara Italia S.p.A. sita in Ferrara Piazzale Donegani, 12”. Richiesta di ritiro in autotutela e, in subordine, di modifica non sostanziale.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Piemontese, nato a _____
in proprio e in qualità di Gestore dell'impianto della Società Yara Italia S.p.A.

Yara Italia S.p.A.
Stabilimento di Ferrara
Piazzale privato G. Donegani 12 - 44100 FERRARA
Tel. 0532 597319 Fax 0532 597307

Sede legale:
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO
Tel. 02 75416.1 Fax 02 75416.200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921
P.IVA: 11843280154
C.C.I.A.A. MI 1383867
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00



Knowledge grows

domiciliato presso Yara Italia S.p.A in Piazzale Guido Donegani, 12 Ferrara (FE), 44122, CF 1974300921 e P.I. 11843280154 (d'ora innanzi **Yara**),

premesse che

- Yara è titolare di un impianto autorizzato con AIA emesso con D.M. 175 del 5 maggio 2022 (Allegato 1) dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'impianto svolge l'attività di produzione di sostanze chimiche (categoria IPPC 1:4.2; 2:4.3; 3:1.1 4:4.2);
- L'impianto è stato oggetto tutti gli anni di verifiche ispettive da parte dell'autorità di controllo anche sotto il vigore della precedente AIA n. 259 dell'11 giugno 2012 (Allegato 2). alcuna contestazione in punto di pretesa non conformità con le prescrizioni è stata mai sollevata da parte dell'autorità di controllo con riferimento al serbatoio D950 ed alle torce;
- con verbale ISPRA 0008358/2023 del 16 febbraio 2023 notificato in data 16 Febbraio 2023 (Allegato 3), è stata contestata alla scrivente la violazione dell'art. 29 *quattuordecies*, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 in quanto, previo sopralluogo nelle giornate da 18 novembre 2022 al 21 dicembre 2022 presso lo stabilimento di Yara, personale in servizio presso ISPRA avrebbe constatato una non ottemperanza alle seguenti prescrizioni del DM 175 del 05/05/2022 (AIA):
 - prescrizione 5 c) e d) secondo cui: *“c) deve essere garantita l'integrità strutturale dei sistemi di stoccaggio e prevista una ispezione periodica degli stessi per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.); d) i bacini di contenimento dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Per i serbatoi non in esercizio lo stato di conservazione dovrà essere verificato periodicamente garantendone la non pericolosità per l'ambiente”*;
 - prescrizione 23 c) secondo cui: *“deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota”*;

In particolare, secondo ISPRA:

- con riferimento alla prescrizione 5 c) e d): *“il serbatoio D950 non è collocato in un bacino di contenimento ma in un'area cordolata”*;
- con riferimento alla prescrizione 23 c) *“le torce B1201 e B1202 non hanno un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo degli operatori”*.

Sulla base di tali assunzioni, e richiamando la sanzione di cui all'art. 29 *quattuordecies*, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, si indicava che tali contestate violazioni configurerebbero una violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 Euro a 15.000, 00 Euro;

- Successivamente Yara riceveva il Rapporto conclusivo dell'attività di controllo ordinaria di ISPRA del 27 febbraio 2023 (Allegato 4) ove, oltre alle contestazioni già sopra riportate, si indicava anche il mancato rispetto della prescrizione del PIC numero 39 lettera a) secondo cui *“nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà comunque rispettare gli adempimenti dei seguenti punti. A) Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso decreto”*;

Yara Italia S.p.A.
Stabilimento di Ferrara
Piazzale privato G. Donegani 12 - 44100 FERRARA
Tel. 0532 597319 Fax 0532 597307

Sede legale:
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO
Tel. 02 75416.1 Fax 02 75416.200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921
P.IVA: 11843280154
C.C.I.A.A. MI 1383867
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00



Knowledge grows

Secondo ISPRA “il registro di carico e scarico presenta per il rifiuto EER 13.02.08* (si sottolinea anche che il disallineamento tra peso a destino e peso annotato dal Gestore si verifica anche per altri rifiuti), analizzato a campione dal GI, significative erronee annotazioni dei pesi e dei volumi (differenze di 2.980 kg nel peso e di 3m³ nel volume) da parte del Gestore (si veda allegato 4 con estratto registro di C/S e FIR) pur avendo la disponibilità, nel polo industriale di Ferrara, di un sistema di pesatura. Inoltre, della colonna 5 “annotazioni” del registro di C/S le annotazioni ivi riportate sono scritte senza data e firma del Gestore”;

- Dal Rapporto conclusivo si evinceva che ISPRA aveva proposto all’Autorità Competente di diffidare il Gestore e che l’Autorità Competente aveva già inviato al Gestore la diffida MASE MiTE. REGISTRO UFFICIALE.USCITA.002179.15-02-2023. Non avendo YARA ricevuto alcuna diffida, in data 3 marzo 2023, rappresentava al MASE tale circostanza.
- Pertanto, in data 7 marzo 2023, Yara riceveva dal MASE la Diffida in oggetto (Allegato 5) con la specificazione che la mancata precedente ricezione era stata dovuta ad un mero errore materiale del sistema informatico. Nella Diffida il MASE richiede a Yara di attuare le prescrizioni proposte da ISPRA nella nota in data 17 gennaio 2023 allegata alla stessa Diffida. La nota ISPRA del 17 gennaio 2023 contiene le medesime contestazioni indicate ai punti che precedono e propone, per le asserite violazioni, che il Gestore entro 30 giorni dalla ricezione della Diffida:
 - “a) Presenti all’Autorità Competente un progetto di adeguamento del serbatoio D950 con la realizzazione entro il primo semestre del 2023 (30 giugno), del bacino di contenimento previsto dalla prescrizione 5. Per il periodo intercorrente tra la ricezione della presente nota e la realizzazione del suddetto bacino adottare tutte le misure cautelative che possano evitare qualsivoglia fuoriuscita di sostanza pericolosa al di fuori dell’area cordolata. Tali ulteriori misure devono essere trasmesse insieme al progetto di realizzazione del bacino sopradetto anche agli Enti di Controllo;
 - b) Installi un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori presso le torce B1201 e B1202. Qualora il gestore dimostri che per l’installazione predetta sia necessario un tempo superiore a 30 giorni lo stesso Gestore dovrà fornire all’Autorità Competente mantenendo in copia gli enti di controllo (ISPRA/ARPA) un progetto di realizzazione con relativo cronoprogramma che dovrà avere come data di fine lavori il primo semestre del 2023 (30 giugno p.v.);
 - c) Adeguare le proprie procedure del sistema di gestione ambientale per rendere obbligatoria l’effettuazione della pesatura dei rifiuti prima di eseguire l’annotazione sul registro di carico e scarico, anche in considerazione del fatto che nel polo industriale di Ferrara è presente un sistema di pesatura;
 - d) Trasmetta la documentazione sopra specificata agli Enti di controllo e all’Autorità Competente.”

premessi altresì che

Con riferimento alla prescrizione 5 e al serbatoio D950.

La scrivente Società non ritiene di essere incorsa in alcuna violazione della prescrizione 5 dell’AIA.

Infatti, già nel corso dell’ispezione, Yara rappresentava agli ispettori le proprie osservazioni e motivazioni (Allegato 6) circa la piena conformità tanto del serbatoio D950. In particolare, Yara rappresentava come il suddetto serbatoio sia presidiato da eventuali sversamenti mediante la presenza

Yara Italia S.p.A.
Stabilimento di Ferrara
Piazzale privato G. Donegani 12 - 44100 FERRARA
Tel. 0532 597319 Fax 0532 597307

Sede legale:
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO
Tel. 02 75416.1 Fax 02 75416.200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921
P.IVA: 11843280154
C.C.I.A.A. MI 1383867
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00

Knowledge grows

di un'area impermeabilizzata e cordolata con relativo sistema di raccolta e convogliamento dei liquidi nella fognatura oleosa che scarica all'interno della vasca di contenimento in cemento armato Q802.

La pretesa violazione della prescrizione sub 5 c) e d) pare invero da ricondurre ad una non chiara formulazione della stessa che, tuttavia, se non letta nel contesto complessivo, ossia tutta la prescrizione 5, chiarisce, ad avviso di chi scrive, che Yara non è incorsa in alcuna violazione ed anzi è assolutamente aderente alla prescrizione stessa; infatti, la prescrizione 5 nel suo complesso recita *“in merito all’approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, sostanze, preparati e combustibili, anche al fine di prevenire eventuali sversamenti, dovrà essere attuato un adeguato livello di prevenzione che tenga conto dei seguenti criteri: a) (...) b) devono essere adottate tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori dell’area di contenimento/linee di distribuzione provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto; c) deve essere garantita l’integrità strutturale dei sistemi di stoccaggio e prevista una ispezione periodica degli stessi per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.); d) i bacini di contenimento dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Per i serbatoi non in esercizio lo stato di conservazione dovrà essere verificato periodicamente garantendone la non pericolosità per l’ambiente; e) tutte le aree interessate dalla possibile ricaduta di materie prime e/o di prodotti finiti/intermedi (serbatoi, pipe-way, impianti ecc.) suscettibili di arrecare danno all’ambiente devono essere opportunamente impermeabilizzate e segregate (ovvero i serbatoi dovranno essere dotati degli opportuni presidi di contenimento). Gli interventi da attuare e la loro individuazione dovrà essere proporzionale ai potenziali rischi di rilascio discendenti da una specifica analisi dei rischi appositamente condotta dal gestore”*;

Ebbene, anzitutto come indicato dalla stessa prescrizione la relativa finalità è quella di evitare eventuali sversamenti mediante un adeguato programma di prevenzione *“che tenga conto dei seguenti criteri”*. **La prescrizione in sé è dunque di evitare sversamenti.** Tale prescrizione (vincolante) si attua poi “tenendo conto” dei “criteri” riportanti nel testo della prescrizione. È per prima cosa estremamente opinabile che i “criteri” siano anch’essi vincolanti nella loro precisa espressione testuale (peraltro contraddittoria tra i vari punti come vedremo) con riferimento alle singole specifiche strutture dell’impianto, tanto è vero che al punto e) si prevede che il gestore debba valutare gli interventi in maniera proporzionale ai potenziali rischi di rilascio, il che lascia quanto meno intendere che il gestore goda di un margine di valutazione rispetto agli interventi da attuare. In altri termini la prescrizione è quella di evitare gli sversamenti tenendo conto di una serie di criteri: questo Yara ha fatto con riferimento a tutte le strutture presenti nell’impianto ivi incluso per il serbatoio D950;

Più nel particolare, quanto al punto c) (*“deve essere garantita l’integrità strutturale dei sistemi di stoccaggio e prevista una ispezione periodica degli stessi per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.)”*), Yara è certamente conforme: tutti i sistemi di stoccaggio che contengono sostanze che possono provocare un impatto sull’ambiente sono costantemente oggetto di ispezione per verificarne l’integrità (né peraltro vi è contestazione in tal senso). Si noti che il riferimento a sostanze pericolose è meramente esemplificativo “ad esempio”: non si richiede cioè – e correttamente – l’ispezione solo dei serbatoi che contengono sostanze pericolose ma di tutte quelle sostanze che possano avere un impatto sull’ambiente

Knowledge grows

(che potrebbero anche non essere pericolose sotto il profilo della loro classificazione; le tabelle che riportano le CSC in Allegato al D.Lgs. 152/2006 non sono riferite esclusivamente a sostanze pericolose).

Quanto al punto d) (*“i bacini di contenimento dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. (...)”*) è chiaro che tale punto non è stato correttamente coordinato con quello che precede: il punto c) non impone affatto un bacino di contenimento ai serbatoi (né ai serbatoi contenenti sostanze pericolose) ma richiede solo che sia garantita l'integrità strutturale dei sistemi di stoccaggio (che peraltro non sono solo serbatoi ma anche vasche ecc.). Il punto che contiene i criteri tecnici per i sistemi di stoccaggio non è il c) ma l'e) che gli enti di controllo tuttavia non considerano.

Il punto e) richiede *“tutte le aree interessate dalla possibile ricaduta di materie prime e/o di prodotti finiti/intermedi (serbatoi, pipe-way, impianti ecc.) suscettibili di arrecare danno all'ambiente devono essere opportunamente impermeabilizzate e segregate (ovvero i serbatoi dovranno essere dotati degli opportuni presidi di contenimento). Gli interventi da attuare e la loro individuazione dovrà essere proporzionale ai potenziali rischi di rilascio discendenti da una specifica analisi dei rischi appositamente condotta dal gestore”*. Yara è certamente conforme a tale criterio.

Infatti, il serbatoio D950, come indicato nella stessa AIA (pag. 97), è un *“serbatoio dotato di cordolatura che convoglia eventuali spanti in fogna oleosa”*: tale essendo indicato lo stato di fatto, alcuna specifica prescrizione sul serbatoio D950 è stata inclusa in AIA. Non solo: tale è sempre stato (serbatoio con cordolatura che convoglia spanti in fogna oleosa), essendo, tra l'altro stato oggetto di specifiche e pregresse visite ispettive ordinarie AIA senza che l'autorità di controllo ravvisasse criticità di sorta: nel 2019 il serbatoio D950 è stato anche fotografato dal gruppo ispettivo e oggetto di commenti nel verbale di chiusura in merito all'avvenuta verifica dello stato di integrità ed al nuovo sistema di recupero vapori dal serbatoio alle autobotti di scarico (Allegato 7). Anche in sede di ultima visita ispettiva, Yara ha rappresentato come, appunto, il serbatoio sia ubicato in area impermeabilizzata e cordolata tale per cui eventuali spandimenti sono convogliati in fognatura oleosa e da qui ad una vasca di capacità certamente sufficiente all'integrale contenimento dei prodotti eventualmente sversati;

E' un fatto dunque che il serbatoio D950 è certamente munito dei necessari presidi di protezione in piena conformità a quanto prescritto dall'AIA. Al riguardo si rappresenta che il punto 5 e) richiede che *“tutte le aree interessate dalla possibile ricaduta di materie prime e/o di prodotti finiti/intermedi (serbatoi, pipe-way, impianti ecc.) suscettibili di arrecare danno all'ambiente devono essere opportunamente impermeabilizzate e segregate (ovvero i serbatoi dovranno essere dotati degli opportuni presidi di contenimento)”*. Cosa si intenda specificamente per “presidi di contenimento” l'AIA non lo specifica nel dettaglio ma è chiaro che la nozione di “presidio di contenimento” non coincide con “bacino di contenimento”. Ciò era già stato chiarito dall'AIA previgente, nella corrispondente prescrizione, laddove, sempre al medesimo fine di evitare possibili sversamenti dai serbatoi *“per i medesimi serbatoi deve anche essere garantita l'integrità e la funzionalità del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita del serbatoio, il rilascio delle sostanze nell'ambiente (bacini di contenimento, volumi di riserva, aree cordolate, fognatura segregata)”*. Nel vigore della vecchia AIA era dunque pacifico che un'area cordolata e una fognatura segregata costituissero un sufficiente presidio di contenimento;




Knowledge grows

Non vi è dubbio che il serbatoio D950 sia munito dei necessari presidi di contenimento essendo con ciò, dunque, pienamente conforme alla prescrizione 5 dell'AIA finalizzata ad evitare eventuali sversamenti. Di seguito si descrivono con maggior dettaglio i presidi realizzati per garantire la tutela di suolo e corpi idrici per il possibile rilascio della sostanza presente nel serbatoio D950 (Formurea 80):

- a) L'area circostante il serbatoio è impermeabilizzata e cordolata per raccogliere eventuali spanti provenienti da perdite del serbatoio ma soprattutto dagli accoppiamenti flangiati delle linee che collegano il serbatoio alle pompe di scarico della soluzione dall'autobotte e il serbatoio alle pompe di rilancio del prodotto in impianto; tale area è segregata e ridotta al minimo per facilitare le operazioni di lavaggio ed è dotata di un sistema di raccolta e convogliamento dei liquidi (eventuali spanti e acque di lavaggio) nella fognatura oleosa che scarica all'interno della vasca di contenimento in cemento armato Q802 (anch'essa identificata con il numero 7 a pagina 93 del PIC). I liquidi di tale vasca vengono recuperati in impianto Urea;
- b) L'area di impianto esterna al cordolo del serbatoio è anch'essa impermeabilizzata, segregata e dotata sempre di un sistema di raccolta e convogliamento dei liquidi (eventuali spanti di sostanze pericolose e acque meteoriche) nella fognatura oleosa che scarica all'interno della vasca di contenimento in cemento armato Q802;
- c) L'area prossima all'area di impianto è l'area di scarico delle autobotti di Formurea 80 e risulta sempre impermeabilizzata, segregata e dotata di un sistema di raccolta e convogliamento dei liquidi nella fognatura oleosa che scarica all'interno della vasca di contenimento in cemento armato Q802;

Il presidio di contenimento esistente (vasca di raccolta) è pertanto del tutto analogo a quello di un bacino di contenimento comune a differenti serbatoi per il contenimento di diverse sostanze e/o intermedi di reazione; infatti, in impianto Urea non esistono problemi di incompatibilità fra le sostanze presenti e le stesse possono essere tutte recuperate nel processo. La costruzione di un bacino di contenimento per il serbatoio D950 non porterebbe a nessun beneficio reale per quello che concerne l'eventuale impatto negativo sull'ambiente del serbatoio D950.

A seguire una foto con identificazione del serbatoio e delle aree sopra descritte.



Non soltanto la creazione di un bacino di contenimento non apporterebbe alcun reale beneficio sotto il profilo ambientale, ma oltre ad essere di impossibile o estremamente difficile realizzazione data la collocazione del serbatoio all'interno dello stabilimento, esso **creerebbe diversi problemi per quello che riguarda gli apprestamenti relativi alla salvaguardia della salute degli operatori** (valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e profili legati al D. Lgs. 105/2015);

Al riguardo, infatti, lo stabilimento di Yara si configura come uno stabilimento di soglia superiore ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e il Rapporto di Sicurezza effettuato nel 2021, redatto nel rispetto dell'All. C del D.Lgs. 105/2015, è stato approvato dal CTR nella seduta del 18 Maggio 2022 (Allegato 8). Nel rapporto di sicurezza (capitoli D.3.2 ed E.1.2.) vengono descritti i presidi di contenimento e i sistemi adottati per contenere sversamenti sul suolo e/o nei corpi idrici di liquidi tossici o pericolosi per l'ambiente facendo esplicito riferimento all'esistenza di una rete fognaria idonea per la raccolta degli sversamenti che in impianto Urea è rappresentata dal sistema di fogna collettata alla vasca di raccolta Q802 del volume di 540 m³. Nel Rapporto di Sicurezza viene anche specificato che nella zona di scarico della formurea 80 gli eventuali spandimenti vengono convogliati nella vasca Q802 e che le acque raccolte in tale vasca vengono recuperate nel processo. La configurazione del serbatoio e dei presidi di sicurezza sono dunque stati ritenuti del tutto idonei sotto un profilo di sicurezza e prevenzione di rischi di incidenti rilevanti;

Si ricorda altresì che per la Formurea 80 è stata effettuata una valutazione del rischio specifica (D.Lgs. 81/08) per la tutela della salute dei lavoratori in quanto la soluzione acquosa di Urea-Formaldeide (che contiene formaldeide in concentrazione 20 – 24,5%) è classificata cancerogena di categoria 1B (H350) e mutagena di categoria 2 (H341) per quanto riguarda le vie respiratorie e risulta pericolosa anche per ingestione (tossicità acuta 3, H301) e per contatto con la pelle (tossicità acuta 3, H311). Per ridurre i

Knowledge grows

valori di formaldeide nell'ambiente di lavoro (in particolar modo l'area prossima al serbatoio di stoccaggio; vedere foto riportata in precedenza), e quindi l'esposizione del personale a tale sostanza, sono previsti dei presidi e accorgimenti che riducono la probabilità di avere accumuli di sostanza nell'area e, nel caso di sversamenti, di ridurre il più possibile il ristagno degli stessi nell'area come sostanza tal quale:

- riduzione della lunghezza delle tubazioni;
- riduzione del numero di accoppiamenti flangiati;
- riduzione del numero di pompe e utilizzo solo pompe a trascinamento magnetico per ridurre le perdite;
- segregazione delle pompe e degli accoppiamenti flangiati all'interno dell'area cordolata dove in caso di spandimenti è facile ed immediato effettuare lavaggi per evitare la dispersione di vapori di formaldeide; l'acqua di lavaggio è convogliata alla vasca in area sicura ed aerata.

Sotto questo profilo, pertanto, è altresì evidente che l'attuale conformazione dei presidi di contenimento del serbatoio D950 risponde a specifiche esigenze in materia di sicurezza sul lavoro (oltre che come visto in materia di prevenzione di rischi di incidenti rilevanti);

Si noti infine che né nel verbale di accertamento, né nel rapporto conclusivo, né nella proposta di diffida, l'organo di controllo specifica perché il serbatoio D950 dovrebbe essere munito di un bacino di contenimento salvo citare un preteso combinato disposto tra il punto c) e il punto d) della prescrizione 5 del tutto avulso dal contesto complessivo e soprattutto dal punto e) che è quello che regola la fattispecie specifica. Né infine specifica perché il sistema descritto (con recapito finale nella vasca di contenimento) non sarebbe rispondente ai criteri della prescrizione 5, ovvero ancora perché sotto il profilo tecnico comunque non sarebbe adeguato. Solo nella proposta di diffida si prescrive nelle more della realizzazione del bacino di contenimento di adottare misure cautelative volte a evitare qualsivoglia fuoriuscita di sostanza pericolosa al di fuori dell'area cordolata. Se ne deduce che l'organo di controllo ritiene che dall'area cordolata possano fuoriuscire delle sostanze: ma così non è dato che dall'area cordolata tutti i flussi sono convogliati in fognatura oleosa e poi in una vasca di più che adeguata capacità;

In conclusione, si ritiene che il serbatoio D950 e i relativi presidi di contenimento siano pienamente conformi sia all'AIA, sia alla normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti e di sicurezza sul lavoro.

* * *

Con riferimento alla prescrizione 23 c) sui sistemi di controllo delle fiamme pilota


Yara ritiene di non aver posto in essere alcuna violazione della prescrizione sub 23 c).

Tale prescrizione recita *“deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota”*; la finalità della prescrizione è evidentemente quella di far sì che le fiamme pilota in generale e delle torce C6 (B1201) e C7 (B1202), in particolare, siano sempre accese e di scongiurare il rischio di spegnimento.


In merito ai sistemi di controllo Yara, già in sede di ispezione, rappresentava l'idoneità dei presidi di controllo delle torce B1201 e 1202. Più in particolare, Yara evidenziava come il sistema di controllo in atto sia assolutamente efficace ed efficiente e certamente più sicuro di un controllo meramente visivo mediante telecamera. Al riguardo Yara consegnava agli ispettori in data 30 novembre 2022, durante il sopralluogo, anche apposita relazione tecnica esplicativa del sistema di controllo da cui non si poteva non evincere come vi sia un efficace e assoluto presidio circa l'ipotesi di spegnimento delle fiamme pilota (Allegato 9).

Segnatamente, Yara ha installato in stabilimento un sistema a circuito chiuso ed ha dotato l'impianto di ulteriori presidi di sicurezza laddove il sistema con le telecamere non garantiva sufficiente presidio; in particolare per le torce C6 e C7 si è adottata una soluzione estremamente sicura per presidiare eventuali spegnimenti: infatti tali torce hanno un'altezza di 88 metri e le fiamme pilota delle stesse sono attive 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno: il monitoraggio a circuito chiuso con controllo visivo (videocamere) di giorno non è in grado di rilevare la presenza della fiamma mentre di notte è difficilmente visibile e in caso di nebbia non è del tutto visibile. La telecamera, tra l'altro, potrebbe essere installata solo ad una distanza maggiore di 76 metri in quanto l'irraggiamento, durante l'attivazione/funzionamento delle torce, potrebbe danneggiarla (temperatura superiore ai 100°C).

Per tale ragione, **Yara ha adottato un sistema molto più cautelativo**: il sistema di monitoraggio in continuo delle fiamme pilota delle torce C6 e C7 è costituito da termocoppie (1 per ciascun pilota per un totale di 4 termocoppie per torcia) visualizzabili a DCS dagli operatori; la misura di temperatura dei piloti consente di avere a DCS due segnali luminosi per ogni torcia che indicano rispettivamente 2 piloti e 4 piloti (**segnale verde** ⇒ piloti accesi; **segnale rosso** ⇒ piloti spenti). Se nella medesima torcia ci sono 2 piloti spenti il primo segnale a DCS diventa rosso e viene emesso un allarme acustico. Nel caso ci siano tutti e 4 i piloti della torcia spenti diventa rosso anche il secondo segnale e viene emesso un ulteriore allarme acustico. Di seguito si riporta uno screenshot del DCS dove si possono vedere le misure di temperatura dei piloti e i segnali luminosi dello stato dei piloti (accensione/spegnimento) ai quali è associato anche un allarme acustico.



Knowledge grows



Per i motivi sopra elencati è stato scelto il sistema di monitoraggio installato e sotto descritto e pertanto riteniamo che il sistema di monitoraggio installato soddisfi la prescrizione in oggetto dal momento che gli operatori in DCS hanno un costante monitoraggio visivo e acustico dello stato dei piloti.

Si noti infine, anche sotto questo profilo, che l'organo di controllo né nel verbale di contestazione né nel rapporto conclusivo, né infine nella proposta di diffida ha indicato perché il sistema adottato non sarebbe adeguato né ha considerato le motivazioni tecniche addotte da Yara nel documento consegnato in data 30 novembre 2022 durante il sopralluogo. Nella proposta di diffida si ribadisce soltanto che deve essere installato un sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo continuo da parte degli operatori presso le torce B1201 e B1202: il problema è, appunto, che il sistema di controllo visivo come richiesto, ossia con telecamere, **non** assicura affatto il controllo perché data l'altezza e la distanza mediante telecamere non sarebbe possibile vedere lo stato delle fiamme pilota.

* * *

Con riferimento alla prescrizione sub 39 a) in merito al registro di carico e scarico

Yara ritiene di non aver violato nemmeno la prescrizione sub 39 a).

Le modalità di gestione dei rifiuti con riferimento all'indicazione di peso e volume erano state valutate in ragione delle caratteristiche dello stabilimento e della logistica: la pesa di stabilimento, le aree di deposito temporaneo dove vengono caricati i rifiuti e gli uffici Yara dove vengono compilati i formulari sono molto distanti tra loro. Pertanto, per effettuare un carico, il trasportatore è obbligato ad effettuare i seguenti spostamenti all'interno dello stabilimento:

- 1) Ingresso in stabilimento ed effettuazione del peso della tara del mezzo;
- 2) Spostamento dalla pesa agli uffici Yara per apertura del permesso di lavoro e definizione delle modalità, tempistiche ecc.;
- 3) Spostamento dagli uffici Yara alle aree di deposito temporaneo per il carico del rifiuto;
- 4) Spostamento dalle aree di deposito temporaneo alla pesa per effettuare il lordo;
- 5) Spostamento dalla pesa agli uffici Yara per la compilazione del formulario;

Yara Italia S.p.A.
 Stabilimento di Ferrara
 Piazzale privato G. Donegani 12 - 44100 FERRARA
 Tel. 0532 597319 Fax 0532 597307

Sede legale:
 Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO
 Tel. 02 75416.1 Fax 02 75416.200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921
 P.IVA: 11843280154
 C.C.I.A.A. MI 1383867
 Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00

Knowledge grows


- 6) Spostamento dagli uffici Yara all'uscita dello stabilimento (dove è situata la pesa).

Per i trasporti multipli, lo spostamento dall'area di deposito temporaneo alla pesa deve essere effettuato tante volte quante sono le tipologie di rifiuti da caricare.

Tale procedura (obbligatoria per tutte le aziende co-insediate all'interno del petrolchimico di Ferrara) prevede molteplici spostamenti tra le diverse aree di stabilimento e purtroppo anche passaggi all'interno di aree di impianto Yara e di altre Società coinsediate (vedere immagine riportata qui sotto) risultando pertanto abbastanza rischiosa soprattutto se si considera che i trasportatori guidano mezzi voluminosi e pesanti e che non conoscono perfettamente il sito (all'ingresso vengono effettuate verifiche e test e vengono consegnate planimetrie con indicazioni delle aree).

Per queste ragioni quando ci sono nuovi trasportatori (e soprattutto in occasione di trasporti multipli) viene a volte permesso di uscire dallo stabilimento senza effettuare la pesata riportando nel formulario una indicazione di peso presunto con verifica del peso a destino (Allegato 10). Tale previsione si basa sulla consapevolezza che le disposizioni applicabili consentono di indicare il peso presunto con verifica a destino e successiva correzione a registro di C/S.

Di seguito si riporta un'immagine dello stabilimento petrolchimico dove sono state evidenziate le aree.



Yara Italia S.p.A.
Stabilimento di Ferrara
Piazzale privato G. Donegani 12 - 44100 FERRARA
Tel. 0532 597319 Fax 0532 597307

Sede legale:
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO
Tel. 02 75416.1 Fax 02 75416.200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921
P.IVA: 11843280154
C.C.I.A.A. MI 1383867
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00



Knowledge grows

Oltre a quanto sopra, con riferimento a quanto specificamente indicato in merito al rifiuto 130208* (olio esausto liquido), si rappresenta che tale rifiuto è raccolto nel deposito R2 in contenitori metallici della capacità di 200 litri. Viene trasportato a recupero in autobotte da un trasportatore autorizzato e il mezzo è dotato di un sistema di aspirazione dell'olio dai fusti all'autobotte. Il peso del trasporto è stato stimato attraverso una valutazione approssimativa che dipende dalla capacità dei fusti riempiti e da un ipotetico loro livello di riempimento e anche dalla verifica del livello di riempimento dell'autobotte.

Dal momento che per il trasportatore era il primo accesso allo stabilimento è stato semplificato il transito del mezzo e quindi concesso allo stesso di uscire dallo stabilimento senza effettuare la pesata finale con una indicazione di peso presunto sul formulario di trasporto e con l'indicazione di peso da verificarsi a destino sul formulario RHNN000002D.

Il peso relativo allo scarico è stato registrato nel registro di C/S e successivamente corretto sul registro di C/S con il peso riscontrato a destino dal momento che il destinatario ha trasmesso la comunicazione del peso a destino successivamente alla registrazione dell'operazione di scarico.

Le correzioni sul registro sono state fatte con la stessa modalità anche negli anni precedenti (2021, 2020...) nella colonna 5 "annotazioni" del registro di C/S.

Il registro di C/S dello stabilimento (ovvero il produttore) è compilato solo dal personale di HESQ strutturato dello stabilimento ed il registro di C/S è fisicamente conservato in armadio chiuso a chiave presso gli uffici della direzione Yara. A questo armadio ha accesso solo il personale dell'ufficio HESQ.

Fino ad oggi le correzioni sul registro di C/S sono state effettuate dal personale HESQ strutturato senza riportare data di esecuzione della correzione e firma.

Alla luce di quanto esposto nella Diffida in oggetto, ai fini del miglioramento del Sistema di gestione Ambientale e per il rispetto della massima precisione nelle annotazioni, la procedura di gestione dei rifiuti, benché sotto il profilo logistico, come detto, sia complesso, è stata, comunque, aggiornata rendendo obbligatorio il peso del rifiuto per tutte le circostanze. Pertanto, i trasportatori dovranno sempre effettuare la doppia pesata in corrispondenza dell'ingresso (TARA) ed uscita (LORDO) anche in caso di carichi multipli.

Inoltre, a partire da Marzo 2023 in caso di necessità di correzione dei pesi le stesse saranno datate e firmate dal personale tecnico HESQ anche nel registro di carico e scarico (attualmente la procedura prevedeva data e firma del tecnico solo per le eventuali correzioni effettuate nei formulari).

* * *

In conclusione, su tutte le prescrizioni asseritamente violate, Yara ritiene che i presidi adottati e le modalità di gestione poste in essere siano rispettosi delle finalità delle prescrizioni stesse, garantendo elevati standard di sicurezza sotto il profilo ambientale, e che, pertanto, non vi sia alcuna violazione delle prescrizioni stesse.



Knowledge grows

Tutto quanto sopra premesso e considerato si chiede

L'**annullamento in autotutela della diffida**, previa sospensione dei termini di adeguamento, nelle more del relativo procedimento.

In subordine, ove Codesta Spett.le Amministrazione, ritenesse che il dato testuale delle prescrizioni sub 5 e sub 23 c) fosse nei termini ravvisati da ISPRA, si richiede fin d'ora la relativa **modifica di tali prescrizioni** per le ragioni su esposte ritenendo che l'attuale modalità impiantistica e operativa rappresenti il più adeguato presidio di sicurezza sotto svariati profili sia ambientali sia di sicurezza del luogo di lavoro.

In particolare, per maggior chiarezza, si richiede che:

- la prescrizione 5 d) sia modificata come segue: “~~i bacini di contenimento~~ **i presidi di sicurezza** dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione (...)”.
- La prescrizione 23 c) sia modificata come segue: “~~deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio a circuito chiuso~~ che assicuri il controllo ~~visivo~~ continuo da parte degli operatori **mediante degli indicatori visivi** e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota”.

In difetto di cortese riscontro e ritenendo che le attuali modalità operative relative al serbatoio D950 e al controllo delle fiamme pilota rappresentino la maggior cautela possibile sotto tutti i profili ambientali e di sicurezza, ci vediamo, nostro malgrado, costretti a riservarci eventuali azioni a tutela della Società.

Cordiali saluti
Direttore di Stabilimento
Ing. Giuseppe Piemontese

Si allega:

- All. 1 (AIA DM 175 del 05-05-2022);
- All. 2 (AIA DVA 259 del 11-06-2012);
- All. 3 (verbale ISPRA 0008358/2023 del 16 febbraio 2023);
- All. 4 (rapporto conclusivo ISPRA del 27 febbraio 2023);
- All. 5 (Diffida MASE del 7 marzo 2023);
- All. 6 (Verbale chiusura visita ispettiva 2022 riportante osservazioni Yara);
- All. 7 Verbale chiusura visita ispettiva 2019;
- All. 8 (parere conclusivo RdS del 18-05-2022);
- All. 9 (Relazione torce consegnata il 30 novembre 2022);
- All. 10 Copia formulario identificazione rifiuti con peso a destino;
- All. 11 Copia del documento di identità del sottoscrittore la presente.

Yara Italia S.p.A.
Stabilimento di Ferrara
Piazzale privato G. Donegani 12 - 44100 FERRARA
Tel. 0532 597319 Fax 0532 597307

Sede legale:
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO
Tel. 02 75416.1 Fax 02 75416.200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921
P.IVA: 11843280154
C.C.I.A.A. MI 1383867
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00